

AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di **DICEMBRE 2007**

Notizie varie

Avviate le procedure per l'istituzione del catasto degli incendi

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Nota n. 0072179 del 28 novembre 2007

Il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha informato il Consiglio Nazionale del Notariato che a seguito delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del luglio-agosto scorsi l'attività di censimento delle aree percorse dal fuoco è stata avviata in oltre l'80% dei Comuni tenuti all'istituzione del relativo catasto.

Ciò comporta che per gli atti relativi ad immobili situati nei Comuni interessati (siti nelle Regioni **Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia** e, in forza di una seconda ordinanza **Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria**) occorre fare estrema attenzione al fine di verificare la sussistenza del vincolo onde farne menzione nei relativi atti di trasferimento.

A tal fine si richiama la Circolare del Consiglio Nazionale, a suo tempo indirizzata ai Presidenti dei Consigli Notarili, che descrive gli obblighi che dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 derivano per il notaio (pubblicata su *CNN Notizie* del 10 gennaio 2001).

Ristrutturazione dei debiti agricoli INPS: aggiornato il manuale operativo

E' disponibile sulla RUN nell'area di destra Speciali>Ristrutturazione dei debiti agricoli INPS, una versione aggiornata del manuale operativo redatto in collaborazione con gli uffici amministrativi degli istituti di credito coinvolti.

Si ricorda che i soggetti interessati potevano avviare il processo di adesione, attraverso l'inserimento del "Codice CAR" nel sistema gestionale AGR, entro il termine ultimo del **31 ottobre 2007**.

Il processo di adesione deve comunque essere completato entro il **4 febbraio 2008**.

Queste le novità rispetto al precedente manuale:

- sono precisate le scadenze del procedimento;
- sono inseriti i riferimenti dell'ufficio assistenza bancario;
- nel capitolo del bonifico viene indicato il conto corrente dell'adesione;
- è ampliato l'elenco della documentazione;
- sono completate le modalità di invio del fascicolo di adesione con più informazioni e i recapiti dei destinatari;
- sono ampliate le risposte alle domande più frequenti;
- sono inseriti tutti gli allegati definitivi.

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla GU n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n.268 il D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, portante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Il decreto entra in vigore dal **29 dicembre 2007**, mentre alcune novità (limiti alla circolazione del contante e inutilizzabilità degli assegni trasferibili) saranno operative dal **30 aprile 2008**.

Per i commenti già pubblicati - con finalità soprattutto di guida operativa - si veda:

- "Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE" (a cura del Gruppo di Studio Antiriciclaggio Commissione Legislativa e dell'Ufficio Studi), in **CNN Notizie del 14 dicembre 2007**;

- "Il decreto legislativo di recepimento della III Direttiva (2005/60/CE) - Consiglio dei Ministri, 16 novembre 2007. Prime note a cura del Gruppo di studio antiriciclaggio", in **CNN Notizie del 26 novembre 2007**.

Uno Studio di approfondimento sarà pubblicato a partire dal **2 gennaio 2008** e una giornata di studio si terrà a

Firenze il prossimo 26 gennaio 2008.

La normativa, gli approfondimenti e le linee guida del notariato sono disponibili anche sulla **RUN>Speciali>Antiriciclaggio>Recepimento III Direttiva.**

<http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-12-14&task=dettaglio&numgu=290&redaz=007X0246&tmstp=1197881204465>

Consulta gli "Speciali" sulla RUN

Prosegue il rinnovamento e la razionalizzazione dei servizi fruibili dalla pagina di accesso della Intranet RUN.

Nell'area di destra - **Speciali** - sono raccolti i "dossier" di approfondimento di alcune materie di interesse notarile organizzati in modo da avere a disposizione i documenti collegati ai rispettivi argomenti.

Questi gli "Speciali" consultabili:

- Antiriciclaggio (*aggiornato alla III direttiva*)
- Aste giudiziarie: iniziativa ABI e CNN
- Deontologia
- Dismissioni immobiliari
- Fondo di Garanzia
- Novità parlamentari
- Riforma Fallimentare
- Ristrutturazione debiti agricoli I.N.P.S. (*aggiornato con il nuovo manuale operativo*).

30 Borse di studio per i giovani candidati al concorso notarile

La Fondazione Italiana per il Notariato, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, al fine di favorire il perfezionamento della formazione dei giovani che intendono prepararsi per l'accesso al notariato, istituisce 30 borse di studio per laureati in giurisprudenza (annualità 2007/2008).

Il relativo bando e la documentazione utile sono stati pubblicati oggi sui siti web della Fondazione Italiana per il Notariato (www.fondazionenotariato.it) del Consiglio Nazionale (www.notariato.it) e della Cassa Nazionale (www.cassanotariato.it).

Abolizione della tassa sui contratti di borsa

Il "Decreto Milleproroghe" in corso di pubblicazione, all'art.37 prevede l'abolizione della tassa sui contratti di borsa e la modifica degli artt.8 e 9 del D.P.R. 131/1986.

Adempimenti telematici e coadiutorato: le procedure sulla RUN

L'istituto del coadiutorato è disciplinato dalla legge notarile e permette al notaio in esercizio di essere sostituito nell'espletamento delle sue funzioni e nella conseguente esecuzione degli adempimenti successivi alla stipula.

Nell'Area Adempimenti telematici dalla pagina di accesso della RUN sono state pubblicate le procedure da seguire per gli adempimenti telematici e le modalità per l'eventuale rilascio, e l'utilizzo della firma digitale da parte di un coadiutore che sia già notaio, o che sia idoneo vincitore di concorso.

Legge Finanziaria 2008: disposizioni d'interesse notarile - Rassegna.

Sul notiziario del 28 dicembre è stata proposta una rassegna delle principali novità contenute nella Legge Finanziaria per il 2008, con singoli contributi dei componenti la Commissione Studi tributari, desumibile da una prima lettura del testo a disposizione ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

SOMMARIO

1. ICI SULLA CASA FAMILIARE (ART. 1, COMMA 6)
2. AGEVOLAZIONE PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI (ART. 1, COMMI 25-27)
3. LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI DI AZIENDA E DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA (ART. 1, 46-47)
4. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE E LO SCIOGLIMENTO AGEVOLATO (ART. 1, COMMI 128-129)
5. IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZIAMENTI (ART. 1, COMMA 160)
6. PROROGA AGEVOLAZIONE PPC (ART. 1, COMMA 173)
7. DETRAZIONE IRPEF INTERESSI SU MUTUI (ART. 1, COMMA 202)
8. LA NON RETROATTIVITÀ DELL'ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI IMMOBILIARI IN BASE AL VALORE NORMALE (ART. 1, COMMA 265)
9. OBBLIGO DELLA VOLTURA CATASTALE ATTI SOGGETTI AD ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE (ART. 1, COMMI 276,277)
10. TRASFERIMENTI DI AZIENDA IN FAVORE DEL CONIUGE (ART. 2, COMMA 31)
11. AGEVOLAZIONI AI FINANZIAMENTI DELLA CDP (ART. 2, COMMA 32)
12. IL "REVERSE CHARGE" E LA SOLIDARIETÀ NELL'IVA (ART. 2, COMMI 156 E 157)
13. MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO (ART. 2, COMMA 205)
14. STUDI DI SETTORE - INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA ED ACCERTAMENTI (ART. 2, COMMA 252)
15. NOVITÀ IN MATERIA DI IRES (ART. 3 COMMI 33- 42)
16. NOVITÀ IN MATERIA DI IRAP (ART. 3, COMMA 52)

17. NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF (ART. 4, COMMI DA 1 A 21)
 18. CREDITO D'IMPOSTA PER LE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI (ART. 3 COMMI 70 – 76)
 19. RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI (ART. 3, COMMA 91)

Dal notiziario On-line del CNN

4 dicembre	<p>Manovra finanziaria 2008. D.L. Collegato: pubblicata la legge di conversione Legge 29 novembre 2007, n. 222. (GU n. 279 del 30-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.</p> <hr/> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 ottobre 2007 (GU n. 260 del 8-11-2007) Individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti. <i>Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (pagamento di prestazioni ai professionisti di importo superiore al minimo, con assegni non trasferibili) i seguenti soggetti:</i> <i>a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;</i> <i>b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</i> <i>c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.</i> <i>Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di esonero elencate all'art. 1, è necessario che il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista produca un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta dall'interessato, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</i></p>
7 dicembre	<p>■ Studi di Impresa Studio n. 77-2007/I Concordati giudiziali e operazioni societarie di “riorganizzazione” SOMMARIO: 1. Premessa: il concordato delle società di capitali e la nuova “filosofia” della riforma – Sezione I: Problematiche generali – 2. Riorganizzazione della società in crisi e tecniche di “redistribuzione” del valore – 3. La “riorganizzazione concordataria” fra competenza degli organi sociali e della procedura concorsuale – 4. Segue: portata e limiti delle nuove regole in materia di proposizione del concordato delle società – 5. Fallimento, scioglimento e liquidazione della società: interrelazioni fra le discipline – 6. Le operazioni societarie collegate alla proposta di concordato: aspetti generali – 7. Segue: struttura del collegamento fra riorganizzazione e procedimento di concordato; efficacia ed esecuzione della delibera “collegata” – 8. Problemi e conflitti legati al trasferimento del valore (e del controllo) dell’impresa in crisi – Sezione II: Analisi di alcune operazioni sul capitale e straordinarie – 9. Notazioni preliminari; cenni allo scorporo mediante conferimento di azienda ed alla trasformazione – 10. La ricapitalizzazione della società in crisi o insolvente: abbattimento e ricostituzione del capitale – 11. Segue: le modalità esecutive dell’aumento di capitale; problemi operativi e possibili soluzioni – 12. La fusione della società in crisi o insolvente: la compatibilità dell’operazione con le procedure concorsuali e la sua valenza nel concordato – 13. Il procedimento di fusione “concordataria”: aspetti e problemi generali – 14. Segue: il contenuto del progetto di fusione e la condizione della omologazione definitiva – 15. Segue: la situazione patrimoniale ex art. 2501 quater c.c. e gli altri adempimenti propedeutici alla deliberazione assembleare – 16. L’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. fra procedura concorsuale e auto-tutela individuale – 17. Gli effetti della fusione “concordataria” e la cessazione della procedura concorsuale – 18. La scissione della società come soluzione concordataria della crisi o dell’insolvenza – 19. Profili applicativi: il contenuto del progetto di scissione – 20. Segue: la responsabilità delle società partecipanti alla scissione per i debiti non contemplati dal progetto o non soddisfatti dalle assegnatarie.</p>
14 dicembre	<p>▫ Consiglio Nazionale Antiriciclaggio: prime riflessioni sul decreto legislativo di recepimento della III direttiva 2005/60/CE In prospettiva dell'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Supplemento Ordinario del Decreto Legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE, il notiziario del 14 dicembre 2007 ha divulgato un primo commento con finalità soprattutto di guida operativa per i colleghi. Per l'approfondimento della materia saranno diffusi ulteriori studi ed organizzata una giornata di</p>

	<p>studio che si terrà a Firenze il prossimo 26 gennaio 2008.</p> <p>Le prime riflessioni sono il lavoro dei componenti il Gruppo di Studio Antiriciclaggio (Gea Arcella, Vincenzo Gunnella, Marco Krogh, Cesare Licini) e dell'Ufficio Studi (Mauro Leo, Cristina Lomonaco, Caterina Valia).</p>
17 dicembre	<p>■ Legislazione ■ Antiriciclaggio</p> <p>Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (Decreto-Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).</p> <hr/> <p>■ Prassi ■ Modifica del saggio di interesse legale. (Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto 12 dicembre 2007).</p>
19 dicembre	<p>■ Studi Tributari Studio n. 22-2007/T - Osservazioni sulla disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta (alla luce della finanziaria 2007)</p> <p>Sommario: 1. Il trust quale soggetto passivo Ires; 2. La commercialità e la non commercialità del trust ; 3. Le presunzioni di residenza del trust; 4. <i>Segue:</i> La prova contraria del contribuente; 5. Imputazione del reddito al trust ed imputazione del reddito ai beneficiari; 5.1. Le ipotesi applicative: il trust “ nudo”; 5.2. Le ipotesi applicative: le erogazioni meramente patrimoniali del trust; 5.3. Le ipotesi applicative: l'individuazione del beneficiario e della quota; 5.4. Le ipotesi applicative: trust con beneficiari e trust di scopo.</p>
27 dicembre	<p>Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 2 novembre 2007 (GU n. 296 del 21-12-2007)</p> <p>Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell'impresa.</p> <p>Il modello di comunicazione unica è disponibile in formato elettronico sul sito Internet www.sviluppoeconomico.gov.it</p> <hr/> <p>Agenzia delle Entrate PROVVEDIMENTO 16 Novembre 2007 (GU n. 296 del 21-12-2007)</p> <p>Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il 1° gennaio 2008 entra in vigore la tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica sul sito www.istat.it</p> <p>I codici di classificazione delle attività economiche riportati nella tabella ATECO 2007 sono configurati in sei cifre e, ove richiesta, e' obbligatoria l'indicazione di tutte le sei cifre che compongono ciascun codice.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008 il codice di attività economica da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate ed in ogni altro adempimento, ove richiesto, deve essere desunto dalla tabella ATECO 2007. Fanno eccezione le dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove e' prevista l'indicazione del codice dell'attività economica in 5 cifre.</p>
28 dicembre	<p>Interferenze tra il d.lgs. 231/ 2007 e la normativa antievasione/antielusione. Casistica in materia antiriciclaggio</p> <p>Sommario: 1. Il decreto Bersani-Visco (d.l. 223/2006 conv. in legge 248/2006).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le indicazioni operative. 3. Compravendita con prezzo dell'immobile che non appare proporzionato all'attività lavorativa svolta dall'acquirente o al suo dichiarato “status” economico. 4. Compravendita con prezzo sproorzionato rispetto al valore dell'immobile (in eccesso o in difetto). 5. Società con capitale nominale minimo che effettua una transazione finanziaria di notevole importo. 6. Compravendita con prezzo frazionato nel tempo ed in cui le parti non sono in grado di documentare le modalità di pagamento perché avvenute in data anteriore al 4 luglio 2006. 7. Compravendita con prezzo pagato utilizzando come provvista danaro proveniente dai genitori a titolo di liberalità e simulazione del prezzo. 8. Compravendita con prezzo pagato mediante utilizzazione del ricavo netto di un mutuo. 9. Compravendita con pagamento del prezzo mediante rilascio di effetti cambiari. 10. Emissione di prestito obbligazionario mediante emissione di titoli al portatore. 11. Rinvenimento all'interno di una cassetta di sicurezza di ingenti somme di denaro contante. 12. Contratto o prestazione professionale svolta nei confronti di una società fiduciaria.

Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti da notai

<p>Quesito n. 184-2007/I</p>	<p>In tema di consorzi misti (partecipazione di enti territoriali a consorzi con attività esterna)</p> <p>E' stato chiesto se sia possibile costituire consorzi misti, con ciò intendendosi quegli organismi consortili disciplinati con leggi speciali di agevolazione, a cui partecipano insieme ad un certo numero di imprese, anche enti pubblici o privati (Regioni, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Enti di ricerca o di assistenza finanziaria e tecnica, ecc.) che non hanno natura imprenditoriale e quindi non partecipano direttamente alla funzione consortile, avendo piuttosto una funzione di sostegno finanziario in senso lato.</p> <p>Le perplessità riguardano l'ammissibilità della partecipazione ad un consorzio di soggetti non imprenditori, ed in particolare di enti territoriali, insieme con società lucrative ed imprese commerciali.</p> <p>Rispetto a tali figure si è rilevato come l'interesse al rafforzamento e alla crescita, che il consorzio consente alle imprese di realizzare, non sia in contrasto con i fini istituzionali degli enti preposti alla attuazione di politiche territoriali di razionalizzazione e di equilibrata crescita delle realtà produttive. La dottrina è divisa.</p> <p>Se al di fuori di un preciso riferimento normativo tali partecipazioni sarebbero in contrasto con la funzione tipica del consorzio è di estrema importanza per il notaio individuare in fase costituiva la legge che di volta in volta ammette queste partecipazioni <i>sui generis</i> al fine di riportarla sia nell'atto, sia nell'articolo dello statuto relativo all'ingresso dei nuovi soci.</p> <p>In particolare, si è osservato che nei consorzi con attività esterna vi è una notevole elasticità per la disciplina applicabile e, pertanto, gli enti (senza la qualifica di imprenditori) potrebbero anche parteciparvi in virtù di un rapporto esterno al contratto di consorzio.</p>
<p>Quesito n. 199-2007/T</p>	<p>Conferimento in S.n.c. di immobili caduti in successione, per cui la relativa dichiarazione non è stata presentata: ricevibilità dell'atto da parte del notaio.</p> <p>E' stato posto il quesito se sia consentito al notaio ricevere prima della presentazione della denuncia di successione, l'atto con il quale gli eredi, regolarizzando la società di fatto conseguente alla comunione ereditaria costituiscono una società in nome collettivo conferendo immobili caduti in successione.</p> <p>Sul punto la Commissione studi tributari (cfr. Studio 49/99/T, <i>Ricevibilità di atto di vendita di un immobile pervenuto per successione mai presentata</i>, Rel. M. Cantamessa) ha affermato che il divieto di cui al secondo comma dell'art. 48 del d.lgs. 346/1990, non afferisca agli atti di trasferimento <i>inter vivos</i> di beni immobili ereditari poiché il divieto non contempla "i beni ereditari", ma "il trasferimento per causa di morte" (la norma recita: <i>che i pubblici ufficiali non possono compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4 dello stesso decreto, della dichiarazione di successione o dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione</i>).</p> <p>Sulla base di tale ricostruzione non incorrerà, pertanto, nella violazione del divieto di cui al 2° comma dell'art. 48 d.lgs. 346/90, il notaio che riceva l'atto di trasferimento di un immobile pervenuto all'alienante in forza di successione mai dichiarata, né saranno al medesimo applicabili le relative sanzioni, quindi nulla osta alla ricevibilità da parte del notaio dell'atto di costituzione della società in nome collettivo con conferimento dei beni ereditari.</p>
<p>Quesito n. 601-2007/C</p>	<p>Procura generale e clausola che prevede la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali</p> <p>E' stato chiesto se sia legittimo l'inserimento in una procura generale di una clausola che preveda la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali..</p> <p>L'Ufficio ha rilevato che la dottrina prevalente ritiene che "le convenzioni matrimoniali, in ragione della loro incidenza sul profilo patrimoniale dello <i>status</i> coniugale, sono negozi strettamente personali, che non tollerano alcuna forma di rappresentanza volontaria o legale".</p> <p>Ne deriva, quindi, secondo l'opinione più diffusa, che non è ammissibile il rilascio di procure, generali o speciali, per la stipula di convenzioni matrimoniali.</p> <p>In tale prospettiva, si ritiene, peraltro, possibile ricorrere al <i>nuncius</i> al quale sia conferito apposito atto di ambasceria – nella stessa forma richiesta per la stipula delle convenzioni matrimoniali – il mero potere di esser semplice veicolo di trasmissione della dichiarazione negoziale interamente</p>

	<p>formata dall'interessato.</p> <p>Altra parte della dottrina, invece, sostiene la ammissibilità della rappresentanza volontaria, in assenza di divieti espressi al ricorso alla rappresentanza volontaria: di qui, pertanto, un unico "limite", rappresentato dalla forma pubblica e dalla presenza dei testimoni, che dovrebbe rivestire la procura in forza dell'art. 1392 c.c..</p> <p>Pur dovendosi riconoscere l'insussistenza di un divieto espresso, tuttavia, la soluzione affermativa non convince, in quanto dalla mancanza di divieti non necessariamente deriva la legittimità del potere rappresentativo.</p> <p>Sembra, peraltro, evidente come la diversità di opinioni al riguardo escluda la responsabilità del notaio - che riceva una procura con una clausola che preveda la facoltà del rappresentante di stipulare convenzioni matrimoniali - per violazione dell'art. 28 della legge notarile, il quale postula, per la sua applicabilità, che si tratti di "atti espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico".</p>
<p>Quesito n. 245-2007/T</p>	<p>In tema di «Cessione da parte di un Comune di area industriale».</p> <p>E' stato chiesto quale sia il regime tributario della cessione a titolo oneroso di un'area industriale, da parte di un Comune rientrante nell'ambito di un piano di lottizzazione del Comune stesso.</p> <p>La tematica riguarda in generale l'inquadramento normativo ai fini Iva in relazione alle operazioni effettuate dagli enti pubblici.</p> <p>Premesse alcune preziose riflessioni in merito ai requisiti oggettivo e soggettivo per la soggezione all'IVA, l'Ufficio ha concluso che la cessione effettuata nell'ambito di un piano di lottizzazione, rientri nell'attività istituzionale propria del Comune in quanto effettuata nell'ambito delle finalità proprie dell'Ente e non possa essere considerata nell'ambito di un attività commerciale né sotto il profilo soggettivo, né oggettivo.</p> <p>Pertanto la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva e dev'essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro, salvo l'applicazione dell'art. 32 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.</p> <p>Ai fini dell'individuazione, nell'ambito delle attività svolte dagli Enti pubblici e della loro qualificazione tra le attività istituzionali o commerciali non si riscontra un chiaro orientamento ministeriale né giurisprudenziale, pertanto l'indagine dovrà essere necessariamente effettuata caso per caso. A titolo esemplificativo sono stati riportati alcuni orientamenti giurisprudenziali.</p>
<p>Quesito n. 575-2007/C</p>	<p>Edilizia residenziale pubblica, convenzione in piano di zona e valenza degli obblighi ivi previsti</p> <p>L'ufficio ha avuto modo di occuparsi per l'ennesima volta del tema dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata relativo una convenzione in piano di zona.</p> <p>Ha ricordato che quando si verte in materia di edilizia residenziale pubblica, la prima operazione che occorre effettuare è quella di incasellare il quesito in uno dei sottotemi nei quali va ripartita la materia: edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata, edilizia convenzionata.</p> <p>Trattandosi di edifici costruiti su piano di zona, occorre fare riferimento all'art. 35 della legge n. 865 del 1971, cioè all'edilizia convenzionata.</p> <p>Per la rivendita degli alloggi, dopo l'abrogazione della norma contenuta nell'art. 35, comma 18° della legge 865 del 1971, è da ritenersi che non sussista alcuna limitazione in capo ai soggetti beneficiari della rivendita stessa. La norma che prevedeva l'esigenza di rispettare i requisiti soggettivi per godere dei benefici dell'edilizia economica e popolare è stata cancellata dal nostro ordinamento, per cui hanno perso valore anche eventuali clausole convenzionali contenute nella convenzione con il Comune che facessero richiamo a detti requisiti.</p> <p>Altrettanto dicasi per i divieti temporanei di alienazione degli alloggi, nonché per le clausole limitative del prezzo di vendita. Il tutto suffragato dall'espressa abolizione della nullità prevista in precedenza come conseguenza sanzionatoria per la violazione di detti divieti.</p> <p>Si è sempre affermato che, ove esistenti nella convenzione con il Comune, dette clausole dovessero ritenersi solamente ripetitive di una prescrizione di legge, venuta meno la quale esse clausole non avevano più ragion d'essere.</p> <p>Di questa opinione si è dichiarato lo stesso Ministero dei lavori pubblici nella Nota 18 novembre 1992, nella quale si legge espressamente che per effetto dell'abrogazione dei commi dal 15° al 19° della legge 865 del 1971 "gli alloggi possono essere alienati anche a soggetti privi dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".</p> <p>Sul punto, pertanto, la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato è stata sempre del seguente tenore: ai divieti contenuti nelle convenzioni che riproducono quelli previsti dalle</p>

	<p>disposizioni abrogate va riconosciuta un'efficacia meramente pattizia, tale cioè da non poter mai comportare conseguenze in ordine alla validità dell'atto di alienazione posto in essere, ma da riflettersi, tutt'al più, sul piano contrattuale, sino alla risoluzione di diritto.</p> <p>Ciò sul presupposto che le nullità non possono essere stabilite convenzionalmente ma solo per legge per il principio stabilito dall'art. 1379 c.c.: venuta meno la legge che le prevede, le nullità anche sul piano convenzionale si hanno per non scritte (come sostenuto dal Ministero dei Lavori Pubblici con nota n. 5046 del 18 novembre 1992) o sono da ritenersi come mere clausole convenzionali (Consiglio Nazionale del Notariato, nota 30 agosto 1995, prot. n. 2112).</p> <p>Deve pertanto ritenersi venuta meno anche la limitazione sulla misura del prezzo, perché la convenzione in discorso non risulta che sia stata trasformata in convenzione c.d. Bucalossi (cioè rinegoziata alla luce della legge n. 10 del 1977, oppure degli artt. 17 e 18 del testo unico sull'edilizia adottato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).</p> <p>In conclusione, escluso che esistano divieti comportanti la nullità dell'atto posto in essere, o si aderisce alla conclusione che i divieti sono soltanto divieti tratteggiati di precedenti divieti già contenuti in norme ormai abrogate (e come tali di nessuna portata), o comunque di divieti pattizi, la cui violazione può comportare esclusivamente la sanzione della risoluzione del contratto.</p>
Quesito n. 602-2007/C	<p>Art. 8 d.lgs. 122/2005 e cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa</p> <p>Rispondendo ad uno specifico quesito (riguardante l'applicazione l'art. 8 del d.lgs. 122/2005 nel caso in cui si proceda, ai sensi dell'art. 72 l.fall., a dare esecuzione ai compromessi di assegnazione degli alloggi di una cooperativa edilizia in liquidazione coatta amministrativa) l'Ufficio ha avuto modo di affermare che l'art. 8 del d.lgs. 122/2005 non possa trovare applicazione ove venga in rilievo una "vendita coattiva", di cui ad una procedura esecutiva o concorsuale, e non una "vendita volontaria".</p>
Quesito n. 188-2007/I	<p>Assemblea di s.r.l. in prima e seconda convocazione nello stesso giorno</p> <p>E' stato chiesto se sia possibile che l'assemblea di una s.r.l. sia convocata in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, a distanza di poche ore e, quindi, se trovi o meno applicazione anche alle assemblee di società a responsabilità limitata il divieto di cui all'art. 2369, primo comma, c.c., dettato specificamente per le s.p.a.</p> <p>L'ufficio è pervenuto a conclusione dubitativa, ma positiva, tenendo conto, tra l'altro, della derogabilità verso il basso dei quorum costitutivo e deliberativo legali nelle assemblee della s.r.l..</p> <p>Viceversa ha osservato che anche laddove al caso di specie si ritenesse applicabile l'art. 2369 c.c., o il principio da esso desumibile, occorre ricordare come dalla irregolarità della convocazione discendono conseguenze che si collocano solo sul piano della annullabilità della delibera, che non impediscono quindi l'iscrivibilità della stessa ad opera del notaio verbalizzante.</p>
Quesito n. 225-2007/T	<p>Trasferimento di immobile abitativo a seguito di aggiudicazione all'asta in caso di accettazione di eredità con beneficio d'inventario con rilascio dei beni ai creditori - Applicabilità del criterio del "prezzo-valore".</p> <p>L'Ufficio ha escluso che sia applicabile la disciplina del "prezzo-valore" in caso di trasferimento di immobile abitativo a seguito di aggiudicazione all'asta in caso di accettazione di eredità con beneficio d'inventario con rilascio dei beni ai creditori e quindi che sia possibile tassare il trasferimento ivi contemplato non in base al prezzo di aggiudicazione ma al valore catastale.</p> <p>Conseguentemente la base imponibile ai fini dell'imposta di registro dovrà essere determinata, in accordo con le disposizioni di cui all'art. 44 comma 1 DPR 131/86 con riguardo al prezzo di aggiudicazione</p>
Quesito n. 684-2007/C	<p>Intervento in atto di soggetto affetto da patologia immobilizzante e assistenza dei testimoni</p> <p>Prospettandosi il caso un soggetto affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) del tutto immobilizzato ma capace di intendere e volere (come da certificazione medica), che non parla e comunica tramite un sintetizzatore vocale collegato a PC ("comunicazione aumentativa alternativa") non riesce a scrivere e firmare (lo stesso PC non viene attivato tramite la classica tastiera ma con comandi particolari, non muovendo il soggetto le braccia) e che vuole rilasciare una procura generale al proprio coniuge, si chiede se al caso in questione debba applicarsi la normativa in tema di partecipazione all'atto di muto (testimoni e due interpreti vista l'impossibilità di scrivere) o se la persona in questione possa ritenersi non muta comunicando con la suddetta apparecchiatura (ferma restando l'assistenza dei testimoni non potendo sottoscrivere).</p> <p>L'Ufficio ha concluso che per l'intervento in atto del soggetto affetto da questa patologia, sarà</p>

	necessaria la nomina di due interpreti o, quantomeno, la nomina di un solo interprete purché uno dei testimoni conosca il linguaggio a segni della parte.
Quesito n. 604-2007/C	<p>Smarrimento del sigillo e registrazione e trascrizione di atti</p> <p>E' stato chiesto se il notaio che ha smarrito il sigillo notarile ed ha fatto denuncia ai Carabinieri, possa ugualmente registrare e trascrivere con unico gli atti senza sigillo, presentando la denuncia dello smarrimento quale giustifica e inoltre se l'ufficio Agenzia delle Entrate è tenuto ad adempiere ugualmente alla registrazione".</p> <p>La risposta al quesito è stata nettamente in senso affermativo, considerato che il sigillo incide in modo relativamente lieve sugli effetti dell'atto posto in essere.</p> <p>E non va dimenticato che sullo stesso piano si pone la Cassazione penale, quando afferma che "l'apposizione dell'impronta del sigillo accanto alla firma del notaio rogante costituisce solo elemento esteriore di convalida della provenienza dell'atto e non già elemento essenziale ed integrante della sottoscrizione. Conseguente che non può ritenersi inesistente un atto notarile per il solo fatto che l'apposizione della firma del notaio non sia accompagnata da una regolare apposizione dell'impronta del sigillo"</p>
Quesito n. 195-2007/I	<p>Aumento di capitale di s.r.l. con conferimento di azienda comprendente beni culturali</p> <p>Dovendosi redigere un verbale di aumento di capitale sociale di una s.r.l. da liberarsi integralmente mediante conferimento dell'unica azienda da parte dell'unico che comprende nel suo patrimonio beni immobili soggetti al vincolo storico - architettonico di cui al D.Lgs.n. 42/2004, è stato chiesto se, in tale ipotesi, essendo il conferimento, in relazione ai beni immobili vincolati, sottoposto alla <i>condicio iuris</i> del mancato esercizio della prelazione da parte dello Stato, il conferimento di azienda, per i beni immobili vincolati facenti parte del patrimonio aziendale violi il disposto dell'articolo 2464 5° comma c.c., che impone, in presenza di un conferimento in natura, la sua integrale liberazione all'atto del conferimento, ovvero se sia legittimo procedere <i>sic et simpliciter</i> al conferimento di azienda, con la precisazione che, in caso di esercizio della prelazione legale da parte dello Stato, i beni vincolati facenti parte del patrimonio aziendale saranno surrogati con l'equivalente somma di denaro che lo Stato dovrà versare, così come espressamente disposto dall'articolo 60 del predetto D.Lgs.n.42/2004.</p> <p>L'ufficio, dopo aver dato conto dello stato della dottrina sul tema, ha concluso che la via più sicura per addivenire al prospettato risultato – nel pieno ed assoluto rispetto del comma 5 dell'art. 2464, come richiamato dall'art. 2481-<i>bis</i>, c.c. - sia quella di subordinare l'efficacia della sottoscrizione – per la parte relativa agli immobili vincolati – all'infruttuoso decorso del termine per l'esercizio della prelazione da parte dello Stato, prevedendo un termine finale di sottoscrizione, coincidente con il termine per l'esercizio della prelazione da parte dello Stato. Qualora lo Stato esercitasse la prelazione, la sottoscrizione, soggetta alla <i>condicio iuris</i>, diverrebbe definitivamente inefficace.</p> <p>Ciò evidentemente implica, sostanzialmente, la necessità di tenere distinti concettualmente la delibera di aumento da attuarsi mediante conferimento in natura, e il <i>contratto di sottoscrizione</i>: quest'ultimo sarebbe sottoposto alla condizione di efficacia di cui sopra; per questa parte l'aumento si intenderà sottoscritto e liberato solo alla scadenza di detto termine e sarà opportuno far constare ciò da apposito atto di avveramento della condizione.</p> <p>Si può anche ipotizzare che – con termine coincidente a quello dei sessanta giorni dal momento in cui la denuncia perviene alla Sovrintendenza – la delibera contempli un conferimento alternativo, di modo che l'aumento progettato sia attuato integralmente, avente ad oggetto denaro in misura corrispondente al valore del conferimento in natura che si rendesse impossibile per l'esercizio della prelazione.</p>
Quesito n. 221-2007/T	<p>In tema di «Agevolazione prima casa: "doppia" cittadinanza e atto integrativo per evitare la decadenza».</p> <p>In relazione ad un atto di compravendita nel quale erano state chieste le agevolazioni "prima casa" sulla base di un erroneo presupposto (cittadinanza italiana) è stato chiesto se sia possibile ricevere un atto integrativo per far risultare l'errore, versare l'imposta ordinaria ed evitare così la decadenza e le sanzioni connesse alla mancata spettanza dell'agevolazione.</p> <p>L'Ufficio ha risposto positivamente, facendo perno sulle circolari della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari n. 220478 del 25 luglio 2006 (che ha riconosciuto addirittura la possibilità di integrare anche successivamente l'atto di compravendita qualora nello stesso non siano state rese le dichiarazioni prescritte dalla legge per avvalersi delle c.d. agevolazioni "prima casa") e n. 38/E del 12 agosto 2005, al paragrafo 9 (che ha confermato che con un successivo</p>

	<p>atto il contribuente possa rendere le dichiarazioni previste dalla legge ed “erroneamente omesse nell’atto di acquisto”).</p> <p>L’Ufficio ha pertanto ritenuto che vi rientri anche il caso di rettifica di dichiarazione erroneamente resa nell’atto di acquisto; “ciò che conta per l’applicazione del beneficio fiscale in parola è che la dichiarazione di sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi al momento della stipula dell’atto di trasferimento sia resa in atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche”.</p>
<p>Quesito n. 468-2007/C</p>	<p>“Sanatoria a regime” (accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge 47/1985) e commerciabilità.</p> <p>Si chiede se il Notaio possa ricevere un atto di compravendita avente ad oggetto un immobile per il quale è stato presentato un accertamento di conformità per la presenza di alcune finestre non autorizzate.</p> <p>Trattandosi di <i>abuso minore</i>, l’atto è certamente ricevibile, in quanto lo stesso non incide sulla commerciabilità del bene.</p> <p>A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi laddove oggetto dell’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) sia un abuso primario.</p>
<p>Quesito n. 356-2007/C</p>	<p>Condono edilizio e art. 2, comma 57, legge 662/1996.</p> <p>E’ stato chiesto se l’art. 2, comma 57, della legge n. 662 del 1996, per effetto del quale, a seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 39 della legge n. 724 del 1994, gli atti tra vivi la cui nullità non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto, sia applicabile anche al caso di “primo condono”. In altri termini se questa c.d. sanatoria di diritto che fa salvi gli atti nulli redatti in precedenza a patto che esista un provvedimento del Comune di sanatoria, valgono soltanto per il secondo e il terzo condono, oppure valgono anche per il primo condono?</p> <p>Nella fattispecie si ha una sorta di attribuzione <i>ex lege</i> di effetti all’atto nullo, sulla base del principio, manifestato dalla dottrina in termini generali in ordine alla sanatoria, che attraverso la sanatoria si rendono produttivi di effetti negozi che, in difetto della sanatoria, mai avrebbero potuto produrre alcuna trasformazione sul piano delle situazioni giuridiche.</p> <p>L’Ufficio ha ribadito quanto in altra occasione già precisato, cioè che la disposizione trovi applicazione anche per la concessione ottenuta mediante il vecchio condono (Consiglio Nazionale del Notariato, note 3 giugno 1997, n. 1612 e 12 aprile 2000).</p> <p>Incidentalmente l’ufficio ha anche affermato che l’abuso consistente nel cambio della destinazione d’uso non incide sulla commerciabilità del bene.</p>

Dalla Lista Sigillo

<p>21 dicembre</p>	<p>D.Muritano ha scritto:</p> <p>Per chi fosse interessato alla materia segnalo l'importante Cassazione S.U. Civ. 19 dicembre 2007, n. 6.752, che risolve un contrasto di giurisprudenza in materia di "Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni a carico degli intermediari – Fase precedente o coincidente alla stipula del contratto di intermediazione – Responsabilità precontrattuale – Violazioni relative le operazioni di investimento e di disinvestimento – Responsabilità contrattuale."</p> <p>Questa la massima :</p> <p><i>"La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c."</i></p> <p>Il testo integrale della sentenza (che non allego perché è 1MB) è reperibile a questo link</p>
--------------------	---

	http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1091.pdf
28 dicembre	<p>D.Muritano ha scritto: Invio il testo delle norme del dpr 131/86 e del dpr 642/72 come modificate dal d.l. (in corso di pubblicazione e salvo sorprese dell'ultim'ora).</p> <p>Art. 37 (Abolizione tassa sui contratti di borsa)</p> <p>1. La tassa sui contratti di borsa è soppressa.</p> <p>2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente: "Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda.";</p> <p>b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse.</p> <p>3. Alla Tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole "emessi dallo Stato" sono aggiunte le seguenti "o garantiti";</p> <p>b) nell'articolo 7, comma 2, le parole "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti ", la negoziazione o la compravendita";</p> <p>c) nell'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe".</p> <p>4. Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonché l'articolo 34, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.</p>
31 dicembre	<p>Cari colleghi.</p> <p>Nel porgere a voi tutti i migliori auguri di buon 2008, vi anticipo il contenuto di una circolare, che mi riservo di trasmettervi nei prossimi giorni, che annuncia notizie sicuramente non desiderate sul fronte delle cessioni di quote sociali.</p> <p>In breve sintesi:</p> <p>L' Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con circolare n. 75/E del 28 dicembre 2008, superando la tesi sostenuta in precedenti circolari, in particolare nella circolare 60/2000, in cui veniva affermata l'esenzione dall' imposta di registro per gli atti aventi per oggetto la negoziazione di quote sociali, assoggettati alla tassa sui contratti di borsa, afferma invece il contrario.</p> <p>In particolare, l' Agenzia puntualizza che:</p> <p>gli atti di trasferimento delle quote sociali, sia se effettuati con atto pubblico che con scrittura privata autenticata, scontano l'imposta di registro in misura fissa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta di bollo sui trasferimenti di quote sociali è dovuta nella misura di: <ul style="list-style-type: none"> - 156 € per gli atti propri delle società e degli altr enti diversi dalle società (incluse la copia dell'atto e la domanda per il Registro delle Imprese); - 15 € per gli atti di cessioni di quote; - l' esenzione dall' imposta di registro resta per i soli atti connessi ai contratti di borsa esenti dal pagamento della tassa speciale e per i quali non vi è obbliga di registrazione (lettere, telegrammi, ecc.) <p>In buona sostanza il Fisco, non solo condivide il pensiero dei Conservatori del Registro del Piemonte, ma rincarà la dose. Lorenzo Turturici</p>
31 dicembre	P.Giunchi ha scritto: Invio alcune note e tabelle per i collaboratori su (1) mutui e (2) plusvalenze come modificati dalla legge finanziaria. Auguri
31 dicembre	A.Pischetola ha scritto In allegato le 'Nugae' del 4° trimestre 2007, Auguri di ogni prosperità per il nuovo anno.

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

<p>Risoluzione Agenzia Entrate 20.11.2007 n.350/E</p>	<p>IAP – REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DEI BENEFICI PREVISTI IN FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI</p> <p>A al fine di riconoscere allo IAP le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette, le stesse previste a favore delle persone fisiche coltivatori diretti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 (c.d. agevolazioni piccola proprietà contadina), occorre, in aggiunta all'iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale propria degli IAP, anche la sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che risultino compatibili con tale qualifica, come, ad esempio, la mancata alienazione nel biennio precedente di fondi rustici superiori a un ettaro e la mancata coltivazione o alienazione nel quinquennio successivo all'acquisto.</p> <p>Si precisa che sono incompatibili, invece, con la qualifica di IAP, i requisiti soggettivi propri del coltivatore diretto e l'idoneità del fondo acquistato alla formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dallo stesso articolo 2 della legge n. 604 del 1954.</p> <p>Occorre evidenziare che, ai sensi degli articoli 1, comma 4 e 2, commi 4 e 4-<i>bis</i>, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 “...<i>la perdita dei requisiti (...) nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni...</i>”, ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale comporta una specifica (ed ulteriore) causa di decadenza dall'agevolazione in esame. Si tratta, evidentemente, dei requisiti soggettivi propri dello IAP, di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, tra i quali rientra l'iscrizione nella gestione previdenziale della categoria di appartenenza.</p>
<p>PROVVEDIMENTO 13 Giugno 2007 (G.U. 279 del 30.11.2007)</p>	<p>ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO</p> <p>Con la pubblicazione del relativo regolamento, è disciplinato il procedimento per l'accesso ai documenti dell'Agenzia del Territorio, anche per via telematica, in base alla Legge 241/1990.</p> <p>Sono legittimati all'accesso coloro che dimostrano di avere un interesse personale, concreto ed attuale, nel rispetto delle regole sulla riservatezza; sono inoltre cointeressati coloro che potrebbero opporre la violazione di questo diritto.</p>
<p>Agenzia delle Entrate Risoluzione n. 342/E del 23 novembre 2007</p>	<p>Regime fiscale dei verbali d'inventario delle procedure di eredità giacente</p> <p>Il verbale d'inventario redatto dal pubblico ufficiale ha natura di atto pubblico, non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Pertanto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'Imposta di registro nella misura fissa di euro 168.</p>
<p>Legge 29 novembre 2007 n.222</p>	<p>RURALITA' DEI FABBRICATI</p> <p>In seguito alla conversione in legge del Collegato alla Finanziaria, è confermato che, per i fabbricati abitativi, il requisito di ruralità dipende dal possesso e dall'utilizzo dell'abitazione.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, i fabbricati strumentali, è previsto che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.</p> <p>Le modifiche normative riguardanti i fabbricati rurali sono entrate in vigore dal 1.12.2007.</p> <p>Ne consegue che, stante l'irrilevanza fiscale della rendita catastale delle costruzioni rurali ai fini fiscali e quindi anche con effetto per l'Ici, è possibile non assolvere la predetta imposta a decorrere dal mese di dicembre 2007.</p> <p>L'articolo 42-<i>bis</i> prevede, infatti, il riordino dei requisiti affinché il fabbricato si consideri rurale, integrando l'articolo 9 del D.L. 557/93. Per i fabbricati abitativi viene confermato che il riconoscimento del carattere rurale dipende dal possesso e dall'utilizzo dell'abitazione. Le abitazioni non devono essere di lusso e nemmeno appartenere alle categorie catastali A/1 e A/8. Inoltre, il fabbricato deve essere asservito al terreno con superficie minima di 10mila metri quadrati, ridotti a 3mila in presenza di coltivazioni in serra e per gli immobili situati nelle zone montane. Il soggetto che detiene il fabbricato deve realizzare dall'attività agricola un volume d'affari superiore alla metà del proprio reddito complessivo, con esclusione dei trattamenti pensionistici erogati a seguito di attività svolta in agricoltura.</p>

<p>Ministero dei Trasporti. Dipartimento per i trasporti terrestri. Direzione Generale per la Motorizzazione Nota del 27 novembre 2007 prot. n. 108243</p>	<p>Immatricolazione di veicoli nuovi ed usati oggetto di acquisto intracomunitario. Il Ministero dei Trasporti impartisce le istruzioni applicative per l'immatricolazione di veicoli nuovi provenienti dall'estero, attraverso canali di importazione non ufficiali, nonché dei veicoli usati dotati di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, provvedendo a ridefinire la materia in attuazione della disciplina di cui al D.P.R. n. 358/2000 e alla legge n. 311/2004 (legge Finanziaria 2005).</p>
<p>Risoluzione 5 dicembre 2007 n.353</p>	<p>IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI SOCIALI Sugli atti presentati al Registro delle Imprese la tassazione rimane diversificata: iscrizione con imposta di bollo, imposta di registro sui bilanci con previsione di distribuzione degli utili e concessioni governative dovute solo se è assente un analogo provvedimento locale. In particolare è stato chiarito che l'imposta di bollo dovuta per la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese comprende anche quella dovuta per la domanda e la copia dell'atto, escludendo quegli atti relativi ai diritti sugli immobili soggetti a registrazione automatica.</p>
<p><u>Prov. 3.12.2007</u> <u>Prov. Ag. Entrate 14.12.2007</u></p>	<p>Modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento Il Provvedimento disciplina la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale che può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali. Il Direttore dell' Agenzia delle Entrate di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con il Direttore dell' Agenzia del Territorio, illustra le modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento ed il conseguente riconoscimento di una quota pari al 30% delle maggiori somme relative a tributi erariali riscossi a titolo definitivo a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso. Il provvedimento individua gli ambiti di intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell' Agenzia delle Entrate, definendo, nel contempo, la tipologia e le modalità di trasmissione delle segnalazioni.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate n.363 dell'11 dicembre 2007</p>	<p>Sono redditi da lavoro autonomo le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in studi associati Le indennità percepite dai magistrati onorari che prestano la loro opera in uno studio associato o in un'associazione professionale vanno considerate come redditi da lavoro autonomo, e sottoposti, quindi, al relativo trattamento fiscale. E' la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 363/E dell'11 dicembre, a un interpello presentato dal ministero della Giustizia.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate n.364 del 12 dicembre 2007</p>	<p>CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE ED IMPOSTE L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il cambio di destinazione d'uso e il mutamento della categoria catastale dell'immobile determina anche la modifica del regime ai fini dell'Iva e dell'imposta di registro, anche nel caso in cui il contratto di locazione sia in corso.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate n.365</p>	<p>DETRAZIONE 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO I limiti massimi delle agevolazioni per gli interventi sul risparmio energetico sono riferiti autonomamente a ciascun fabbricato, anche se questo non costituisce una autonoma entità catastale. L'edificio oggetto di riqualificazione energetica non deve essere individuato sulla base di connotazione catastale attribuita alla costruzione edilizia, ma in base alle caratteristiche costruttive che lo individuano.</p>
<p>Risoluzione Agenzia Entrate n.372 del 14 dicembre 2007</p>	<p>SEPARAZIONE – TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI AI FIGLI L'Agenzia delle Entrate ha negato l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali al caso con il quale un Tribunale, con apposita sentenza, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dall'istante ed il contestuale trasferimento a favore dei figli del diritto di nuda proprietà su alcuni immobili. Secondo l'Agenzia l'accordo con il quale i coniugi trasferiscono ai figli i beni di loro proprietà e di cui prende atto il Tribunale è soggetto a tassazione, trattandosi di un accordo che non trova la sua causa essenziale nello scioglimento del rapporto matrimoniale, bensì di un atto dispositivo del proprio patrimonio (Cassazione, sent.</p>

	17.02.2001, n. 2347).
Provvedimento Agenzia Territorio 18.12.2007	<p>DICHIARAZIONI ICI</p> <p>I soggetti titolari di terreni e fabbricati già dal 1.01.2007 non hanno più l'obbligo di dichiarazione in relazione ai dati identificativi degli immobili e alle quote di possesso. La dichiarazione deve essere presentata nel caso in cui il contribuente voglia far valere il diritto a ottenere riduzioni d'imposta. L'obbligo permane quando gli elementi rilevanti per il tributo dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.</p>
Risoluzione Agenzia delle Entrate 10/12/2007, n. 358/E	<p>IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Le autenticazioni di firma rese in calce alla dichiarazioni di vendita, per le quali il contrassegno è stato acquistato in data successiva alla data di autenticazione della firma stessa, devono ritenersi non in regola con le disposizioni del DPR n. 642/1972 in materia di imposta di bollo.</p>
Risoluzione Agenzia Entrate 21 dicembre 2007 n.390/E	<p>DETRAZIONE INTERESSI MUTUO DI SOSTITUZIONE</p> <p>La detrazione degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati sui mutui garantiti da ipoteca, contratti per l'abitazione principale, si applica anche in caso di estinzione e successiva stipula di un nuovo contratto di mutuo. Per i mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, l'agevolazione è riconosciuta anche nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne è stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.</p> <p>Il Sole 24 ore del 27 dicembre, a pagina 23 riporta che:</p> <p>Nel caso di estinzione di un mutuo e sua sostituzione con uno nuovo, il diritto alla detrazione degli interessi passivi è mantenuto, sia che si tratti di mutuo contratto per finanziare l'acquisto dell'abitazione principale, sia che si tratti di mutuo per la sua costruzione.</p> <p>Inoltre, se il nuovo mutuo è di importo superiore a quello estinto, gli interessi del nuovo sono detraibili per la quota percentuale che si ottiene raffrontando l'importo del nuovo mutuo all'importo di quello estinto.</p>
Circolare Agenzia Entrate n.75/E del 28 dicembre 2007	<p>CESSIONE DI QUOTE SOCIALI - IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>L'Agenzia afferma di condividere le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte nella sentenza n. 25087 del 2006: deve ritenersi che l'articolo 1, comma 8, del D lgs n. 435 del 1997, secondo cui sono esenti dall'imposta di registro gli atti e i documenti relativi ai contratti esenti dalla tassa sui contratti di borsa, riguarda soltanto gli atti che si riferiscono ai contratti di borsa esenti dal pagamento della tassa speciale e per i quali, in base all'articolo 9 della Tabella allegata al TUR, non vi è obbligo di registrazione (ad esempio lettere, telegrammi e altri documenti menzionati nell'articolo 7, terzo comma, del RD n. 3278 del 1923).</p> <p>L'esenzione in parola, infatti, circoscritta alle lettere, telegrammi e altri documenti rilasciati in relazione ai contratti di trasferimento di quote sociali che non scontano la tassa sui contratti di borsa, è fatta salva dalla disposizione recata dall'articolo 1, comma 8, del D lgs n. 435 del 1997.</p> <p>Viceversa, gli atti di trasferimento delle quote sociali, siano essi effettuati con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata, scontano l'imposta di registro in misura fissa in quanto nei riguardi dei medesimi atti non trova applicazione l'esenzione di cui sopra, posto che gli stessi sono espressamente disciplinati dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che ne prevede l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa.</p> <p>Parimenti, in base alle specificazioni del DM 22 febbraio 2007, che ridetermina in modo sistematico l'imposta di bollo dovuta sui trasferimenti di quote sociali, deve ritenersi che i medesimi atti scontano la predetta imposta nelle misure indicate dallo stesso DM riportate nel precedente paragrafo.</p> <p>Per quanto sopra, deve ritenersi superata la tesi sostenuta nelle richiamate circolari n. 112 del 1999 e n. 60 del 2000.</p>

Scadenario

1 novembre 2007	Entra in vigore il D.Lgs che recepisce la direttiva comunitaria 2004/39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari che disciplina la vigilanza sugli intermediari, i servizi e le attività di investimento, l'operatività transfrontaliera, la gestione collettiva del risparmio, i provvedimenti ingiuntivi, i mercati e la gestione accentrata di strumenti finanziari, le sanzioni penali e amministrative.	D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 (G.U. n. 234 del 8-10-2007 - <i>Suppl. Ordinario n. 200</i>)
1 novembre 2007	Entra in vigore il decreto che individua i soggetti esonerati dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti (i quali sono esonerati appunto dall'obbligo previsto dal comma 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - pagamento di prestazioni ai professionisti di importo superiore al minimo, con assegni non trasferibili)	Decreto Ministero Economia e Finanze 3 ottobre 2007 (GU n. 260 del 8-11-2007)
1 novembre 2007	A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.	Art.1 comma 195 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
2 novembre 2007	Entra in vigore il provvedimento d'urgenza che contiene Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza, e prevede che "il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente", e che, "per motivi imperativi di pubblica sicurezza, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore". I motivi di pubblica sicurezza sono "imperativi" quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. La violazione del divieto di reingresso è trasformata da sanzione amministrativa a reato, punito con la reclusione fino a tre anni.	D.L. 1 Novembre 2007, n. 181 (GU n. 255 del 2-11-2007)
5 novembre 2007	(<i>Cancellazioni con il sistema c.d. "Bersani"</i>) A decorrere dal 5 novembre 2007 è attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8- <i>septies</i> , del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in regime di facoltatività . Dall'1 marzo 2008 la comunicazione di cui al comma 1, è trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.	Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007 (GU n. 239 del 13-10-2007)
10 novembre 2007	Entra in vigore il regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalità per il finanziamento delle società finanziarie per	Decreto Ministero della Sviluppo Economico 22 maggio 2007, n. 177

	lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.	(GU n. 250 del 26-10-2007)
14 novembre 2007	È istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al decreto legislativo 8 ottobre 2007 n.179, con il relativo sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262).	D.Lgs. 8 ottobre 2007 n.179 (GU n. 253 del 30-10-2007)
15 novembre 2007	Termine per il primo invio degli elenchi clienti e fornitori per i contribuenti con volume d'affari, relativo all'anno 2006, che consente di optare per la liquidazione dell'Iva trimestrale (309.000 euro per le prestazioni di servizi).	Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 25 maggio 2007 (G.U. n.139 del 14.06.2007)
24 novembre 2007	Entra in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché alla direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone nella Comunità Europea, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. I cittadini Ue che vogliono esercitare una professione regolamentata in Italia, potranno avvalersi di un unico testo legislativo, senza ricostruire la procedura di riconoscimento con una serie di norme e direttive diverse.	D.Lgs. 9.11.2007 n.206 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
24 novembre 2007	Entra in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2005/19/CE (che modifica la direttiva 90/434/CEE) relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi	D.Lgs. 6.11.2007 n.199 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
24 novembre 2007	Entra in vigore il decreto legislativo che attua la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE.	D.Lgs. 6 novembre 2007 n.195 (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario n.228)
30 novembre 2007	Entra in vigore il regolamento recante modalità applicative per l'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che dispone l'opzione per la tassazione a catasto delle società agricole, in attuazione dell'art. 1, commi 1093 e 1095, della legge Finanziaria 2007	Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze Settembre 2007 , n. 213 (GU n. 266 del 15-11-2007)
1 dicembre 2007	Con decorrenza 1 dicembre 2007 il nuovo orario di apertura al pubblico delle Conservatorie dei Registri di Pubblicità Immobiliare è dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali <u>con esclusione del sabato</u> . Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11,00.	D.L. 1ottobre 2007, n. 159, convertito con Legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007
1 dicembre 2007	Entrano in vigore le modifiche normative riguardanti i fabbricati rurali, in seguito alla conversione in legge del Collegato alla Finanziaria (è confermato che, per i fabbricati abitativi, il requisito di ruralità dipende dal possesso e dall'utilizzo dell'abitazione; per quanto riguarda, invece, i fabbricati strumentali, è previsto che sono rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile).	Legge 29 novembre 2007 n.222 (G.U. 279/07)
14 dicembre 2007	Entrano in vigore le modifiche al Codice del consumo. Si tratta di disposizioni dirette a rettificare alcune norme del Codice, coordinandole con recenti direttive comunitarie.	D.Lgs. 23 ottobre 2007 n.221

27 dicembre 2007	Entra in vigore il regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (<i>le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, ... non assumono la qualifica di sostituti di imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità</i>).	Decreto Ministero Economia e Finanze n.228 dell'8.11.2007 (GU n. 288 del 12-12-2007)
28 dicembre 2007	Entra in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto.	D.Lgs. 19 novembre 2007 n.229 (GU n. 289 del 13-12-2007)
29 dicembre 2007	Entra in vigore il decreto legislativo che detta nuove norme in materia di antiriciclaggio. Il decreto prevede scadenze diverse per l'operatività dei singoli obblighi ed adempimenti: 29 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 29 dicembre 2008 e 30 giugno 2009	D.Lgs. 21 Novembre 2007, n. 231 (GU n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n.268)
31 dicembre 2007	Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina	Art.1 comma 392 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga delle agevolazioni del 36% in materia di recupero del patrimonio edilizio, nel limite di spesa di 48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata anche l'aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturate dall'1.01.2007). Il costo della manodopera dev'essere evidenziato in fattura.	Art.1 commi 387 e 388 Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
31 dicembre 2007	Salvo riaperture nella Finanziaria 2008 scade il 31.12.2007 la possibilità di detrazione dall'imposta lorda di parte della spesa sostenuta per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e di ristrutturazione edilizia (nonché per l'acquisto di frigoriferi e televisori analogici).	Legge 27.12.2006 n.296 (art.1 commi da 344 a 348)
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga aliquota agevolata IRAP per il settore dell'agricoltura L'aliquota dell'1,9 per cento per l'Irap del settore agricolo è valida anche per il 2006; per il periodo d'imposta 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento, salvo ulteriori proroghe.	Art.1 comma 390 L. 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
1 gennaio 2008	Aumenta il saggio d'interesse legale dal 2,5% al 3%	Decreto Min.Economia e Finanze 12 Dicembre 2007 (GU n. 291 del 15-12-2007)
1 gennaio 2008	Entra in vigore il D.Lgs portante le disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento , del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5- <i>bis</i> e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.	DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169 (GU n. 241 del 16-10-2007)
1 gennaio 2008	Entra in vigore il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza prudenziale per le SIM.	Provvedimento Banca d'Italia 24 ottobre 2007 (GU n. 277 del 28-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 247)
1 marzo 2008	(<i>Cancellazioni con il sistema c.d. "Bersani"</i>) A decorrere dall'1 marzo 2008 la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8- <i>septies</i> , del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, è trasmessa	Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007

	dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicità immobiliare esclusivamente per via telematica.	(GU n. 239 del 13-10-2007)
30 aprile 2008	Da questa data gli assegni bancari potranno essere emessi solo con la clausola “non trasferibile”, salvo che il cliente non faccia esplicita richiesta all’istituto di emetterli in forma libera. Aumenterà da 5.000 a 15.000 euro il limite di importo oltre il quale divengono operative le verifiche bancarie, mentre sarà ridotto a 5.000 euro il tetto consentito dalla legge per effettuare pagamenti in contanti. I controlli del rispetto della nuova disciplina in tema di antiriciclaggio saranno affidati all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif), che sostituisce l’Ufficio Italiano Cambi (Uic); tale ultimo organismo è stato soppresso con l’approvazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di antiriciclaggio	D. Lgs. 16.11.2007
1 luglio 2008	Tracciabilità dei compensi ai professionisti Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani”	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)
1 luglio 2008	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di <u>superficie utile fino a 1000 mq.</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2009	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) <u>alle singole unità immobiliari</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2009	Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto Bersani”	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell’11.08.2006) modificato dall’art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

Segnalazione di giurisprudenza

Cassazione Sezione seconda n.25050/2007 depositata il 30.11.2007	PRELIMINARE DI VENDITA – l’incommerciabilità dell’immobile non consente sentenza costitutiva La domanda ex articolo 2932 Cod.Civ. è preclusa se il bene è difforme rispetto al progetto approvato nell’ambito della concessione edilizia
Corte Cass. 23471/2007	IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO ED IMPOSTA DI SUCCESSIONE La Cassazione ha chiarito che anche quando il testamento è impugnato in sede civile l’imposta di successione è comunque dovuta e per nulla incide sulla relativa procedura di liquidazione.
Corte Cass. sent.n.22496 26.10.2007	Contratto che cambia la destinazione dell’area Della violazione della legge sulle aree vincolate a parcheggio risponde sempre il costruttore-venditore nei confronti dell’acquirente della singola unità abitativa anche se, a seguito della vendita di tutte le unità abitative, non ha conservato più alcun diritto sull’area vincolata, rilevando quest’ultima circostanza soltanto ai fini dell’eventuale sentenza di condanna, del

	soggetto in questione, all'esecuzione in forma specifica del contratto da lui non esattamente adempiuto, ma non sull'accertamento dell'inadempimento contrattuale né sull'eventuale condanna dell'inadempiente al risarcimento del danno per equivalente.
Consiglio di Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, sent. n. 5665	<p>Esercizio della prelazione artistica e discrezionalità valutativa della pubblica autorità.</p> <p><i>In materia di esercizio del diritto di prelazione sui beni di interesse storico, artistico ed archeologico, si rimette alla più ampia valutazione dell'Amministrazione l'opportunità di esercitare o meno tale diritto in presenza di trasferimento a titolo oneroso di beni oggetto del vincolo specifico.</i></p> <p>La sentenza ribadisce un principio cui la dottrina amministrativistica è già pacificamente pervenuta da tempo, e cioè che, a differenza di quanto accade per l'espropriazione dei beni culturali, per il decreto con cui viene esercitata la prelazione – salvo l'obbligo generale di motivazione afferente gli atti e i provvedimenti amministrativi, da ritenersi in linea di massima assolto se il decreto <i>de quo</i>, come di regola, evidenzia la natura 'culturale' del bene sottoposto a vincolo ed alienato – “non si rende necessario che la motivazione dell'atto si concretizzi in una enunciazione di uno scopo specifico della tutela culturale la cui attuazione abbia il suo mezzo nel trasferimento coattivo”</p>

Giurisprudenza tributaria

Corte di Giustizia UE C-401/06 del 6.12.2007	<p>Servizi prestati dall'esecutore testamentario</p> <p>servizi prestati dall'esecutore testamentario non rientrano tra le prestazioni tipiche degli avvocati, né tra quelle analoghe; di conseguenza sono da assoggettare ad Iva nel Paese in cui è stabilito il prestatore, secondo la regola base in materia di territorialità delle prestazioni.</p>
Commissione Tributaria Pistoia Sent.238/02/2007 5 novembre 2007	<p>IAP – DECADENZA AGEVOLAZIONI</p> <p>La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, affrontando il tema degli sgravi fiscali a favore dell'imprenditore agricolo professionale, ha affermato che, in realtà, se il terreno è stato acquistato con tutte le agevolazioni del D. Lgs. 99/2004, la decadenza delle agevolazioni è possibile solo per la perdita dei requisiti di cui al comma 1 entro il quinquennio e non a causa della vendita di parte del terreno acquistato.</p> <p>Inoltre, è la legge 604/1954, che il ricorrente ha menzionato nell'acquisto, che dispone all'art. 7 (decadenza delle agevolazioni) che lo stesso decade dalle agevolazioni quando aliena volontariamente il fondo o cessa di coltivarlo entro 10 anni.</p>
Cassazione n.24670 28 novembre 2007	<p>INCERTEZZA INTERPRETATIVA DI NORME TRIBUTARIE</p> <p>La Corte di Cassazione ha affermato che le sanzioni non devono essere irrogate quando la violazione dipende da incertezza normativa oggettiva tributaria, ossia il risultato equivoco dell'interpretazione delle norme tributarie accertato dal giudice, anche di legittimità.</p>

Dottrina

Diritto internazionale

Adesione di Bulgaria e Romania: adeguata la normativa

Ministero Economia e Finanze Decreto 12 ottobre 2007

Hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007 le modifiche che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha apportato all'allegato A, D.Lgs. n. 84/2005 (in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi) e agli allegati A e B, D.P.R. n. 600/1973 (con riferimento all'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri UE), a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea.

Firmato il Trattato di Lisbona

Il 13 dicembre 2007 i rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione europea hanno firmato il trattato di Lisbona, che apporta alcune modifiche al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, attualmente in vigore.

Il nuovo trattato rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di partecipazione, ed una più chiara ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale; semplifica i metodi di lavoro e le norme di voto.

Dossier del Governo italiano sul trattato di Lisbona:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/trattato_Lisbona/index.html

Sull'argomento Cristina Sechi ha scritto:

E' auspicabile che le intense problematiche professionali di fine anno non distolgano il vostro sguardo dal mondo esterno, perchè è importante ed anzi vitale non trovarsi impreparati di fronte a quell'evoluzione etica e giuridica che, in modo lento ma costante (..e talvolta anche insidiosamente repentino) sta investendo la società in cui viviamo.

Il bollettino CNN del 18/12 pubblica la notizia della firma, apposta il 13 dicembre dai rappresentanti dei 27 paesi dell'Unione europea, al Trattato di Lisbona, che ha modificato quello UE già in vigore. Risale invece al 12 scorso la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali (richiamata nel trattato di Lisbona) che racchiude in un unico testo, suddiviso in sei sezioni - dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia - i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei.

Il tema della protezione dei diritti fondamentali sta quindi assumendo una posizione di tutto rilievo a livello europeo ed internazionale, ed è bene tener presente che su questa materia graviteranno tutte le prossime riforme, che avranno importanti riflessi anche in ambito notarile, fiscale e familiare. Dei diritti fondamentali si è discusso ieri anche al Palazzo di Giustizia di Milano in un importante convegno, presieduto dal Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Vassilios Skouris, nel corso del quale è stato dato ampio rilievo, tra l'altro, al tema della solidarietà.

Come ricorderete è proprio quello della solidarietà l'oggetto principale attorno al quale gravita la Fondazione del Notariato per le Utilità Sociali - "Alia" - creata con il preciso scopo di offrire un valido sostegno alle categorie sociali più deboli, e quindi all'avanguardia in un settore assunto a livello prioritario in ambito UE.

E' importante quindi ricordare che il Notariato si è posto in prima linea nella tutela di questo fondamentale diritto con assoluta tempestività, prima ancora della proclamazione della Carta Europea, e io credo che questo meriti la nostra attenzione ed il nostro applauso.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

Segnalazioni di siti web e programmi

Crediti Agricoli

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è scaricabile il software che consente la compilazione dell'istanza per l'attribuzione del credito di imposta in agricoltura per il 2007.

Comunicazione unica per nuove imprese

È attivo il sito Internet www.registroimprese.camcom.it, messo a disposizione da Infocamere, sul quale le aziende potranno sperimentare la comunicazione unica d'impresa, introdotta dal D.L. 7/2007 per facilitare gli adempimenti di chi vuole avviare una nuova attività

Antiriciclaggio

E' stato pubblicato sulla GU n. 290 del 14-12-2007 - Suppl. Ordinario n.268 il D.Lgs. 21 novembre 2007 n.231, portante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

La normativa, gli approfondimenti e le linee guida del notariato sono disponibili anche sulla **RUN>Speciali>Antiriciclaggio>Recepimento III Direttiva.**

Agenda di incontri di interesse notarile e Convegni> Agenda

http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612

DATA: S
LUOGO: V
ARGOMENTO: "I"
ORGANIZZAZIONE: Fondazione Italiana per il Notariato
ISCRIZIONI: L
CREDITI FORMATIVI: L

DATA: S
LUOGO: V
ARGOMENTO: "I"
ORGANIZZAZIONE: Fondazione Italiana per il Notariato
ISCRIZIONI: L
CREDITI FORMATIVI: L

DATA: S
LUOGO: V
ARGOMENTO: "I"
ORGANIZZAZIONE: Fondazione Italiana per il Notariato
ISCRIZIONI: L
CREDITI FORMATIVI: L

La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell'archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).

Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it

Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna.

Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area "Comunicazione". Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel.

Si possono compiere ricerche testuali, libere o all'interno di un'area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico.

Nell'area "Cronologia" sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico.

Nell'area "Download" si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip).

Nell' "Area Media" è presente una selezione degli articoli di interesse notarile pubblicati sulle principali testate nazionali. Gli articoli quotidiani sono pubblicati dal giorno successivo.

Nell'area "Link" è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità.